CAMERA DEI DEPUTATI N. 4338

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, VALENSISE

Nuove norme in materia di esercizio dell'attività venatoria

Presentata il 17 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La scorsa estate una sorta di « ballo in maschera » ha connotato il comportamento del Governo a proposito dei poteri delle regioni in tema di caccia. Ciò che è stato sacrificato sul piano del diritto alla stabilità politica rappresenta uno scempio che non può essere archiviato con un sorriso, neppure di compatimento.

È per tale ragione che desideriamo porre in luce alcune delle mistificazioni con le quali si è cercato di motivare e giustificare un provvedimento che è in contrasto con ogni ipotesi di riforma dello Stato in senso federalista, mortifica il mondo rurale italiano e tenta di sottrarre al Parlamento un conflitto Stato-Regioni che ha raggiunto dimensioni inusitate.

È innanzitutto falso che il Governo sia dovuto intervenire per evitare multe miliardarie conseguenti a un procedimento d'infrazione promosso dalla Commissione europea contro il nostro Paese.

Tale procedimento riguarda infatti l'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che nulla ha a che vedere con la questione « deroghe » ed è conseguente ad una omissione del Governo che, in un recente passato, ha varato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri incompleto; un errore da correggere al più presto senza pretendere che a pagare lo scotto siano i cittadini-cacciatori.

È altresì falso che il mondo agricolo e quello venatorio intendano mandare all'incasso il clamoroso successo referendario

del 15 giugno: le specie in discussione sono da sempre oggetto di caccia e lo sono tuttora in ogni parte del mondo.

Ciò che la Corte di giustizia delle Comunità europee richiede con la sentenza dello scorso anno è che le modalità « dell'esercizio venatorio in deroga » siano diversamente regolamentate rispetto all'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992.

È poi spudoratamente non vero che le associazioni agricole e venatorie reclamino per le regioni poteri non consentiti da una sentenza della Corte costituzionale.

L'opzione del Governo in favore di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si afferma che un pugno di burocrati ideologizzati può garantire la tutela dell'ambiente meglio dei rappresentanti delle istituzioni locali eletti dalle popolazioni che continuano a vivere nei territori in cui sono nate, è dunque la causa della protesta che dilaga in ogni parte del Paese e che vede accomunate le categorie agro-venatorie a migliaia di rappresentanti di comuni, comunità montane, province e regioni.

Per questi motivi si è deciso di presentare la presente proposta di legge con la quale si intende porre rimedio ad un atto del Governo che è stato frutto di un pubblico ricatto per finalità esclusivamente partitiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), disciplinano il prelievo venatorio per le specie ammesse dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni, e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503.

2. Le regioni, in conformità con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee n. 118/94 del 7 marzo 1996, attuano la disposizione dell'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE.

3. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, stabilisce, con proprio decreto, l'elenco delle specie per le quali le regioni possono avvalersi del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della citata direttiva 79/409/CEE.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, provvede ogni tre anni ad aggiornare l'elenco delle specie di cui al comma 4.

DDL13-4338
Lire 500